



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale dell'Energia

B.2 - Elettricità e gas
Capo unità

Brussels,
ENER B2/MM/mta/save number 28760

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

Via Rappresentanza Permanente
dell'Italia

Oggetto: Esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi sulla nuova interconnessione elettrica Tarvisio (Italia) – Arnoldstein (Austria) emesso a favore di Eneco Valcanale s.r.l., ai sensi dell'art. 7(5) del Regolamento (EC) 1228/2003

Gentili signori,

Vi scrivo per informarvi che, salvo obiezioni da parte vostra entro un periodo di due settimane a partire dalla data di ricezione della presente, pubblicheremo sul sito web di questa Direzione Generale, alla pagina:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/electricity/electricity_exemptions_en.htm

il testo della decisione del Commissario Oettinger, debitamente espunta delle informazioni commercialmente sensibili, come riportato in allegato.

La prego di gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Inge Bernaerts
Capo unità

Allegato

I - Descrizione del caso

1. Il 21 settembre 2010 la rappresentanza Permanente Italiana presso l'Unione Europea ha notificato alla Commissione Europea (di seguito "la Commissione") la decisione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "il Ministero") di concedere alla società Eneco Valcanale s.r.l. (di seguito "il richiedente"), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (EC) n. 1228/2003 (di seguito "il Regolamento"), l'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi sulla nuova interconnessione elettrica a corrente alternata fra Tarvisio (Italia) e Arnoldstein (Austria).
2. Il richiedente è la compagnia Eneco Valcanale S.r.l. con sede a Tarvisio I-33018. [SEGRETO AZIENDALE]
3. Il richiedente intende costruire una nuova linea di interconnessione transfrontaliera in corrente alternata lunga approssimativamente [SEGRETO AZIENDALE] che collega Tarvisio (Italia) con Arnoldstein (Austria). Tale linea sarà collegata alla rete di trasmissione di TERNA in Italia e a quella di APG in Austria. Il voltaggio della nuova linea di interconnessione è di 132 kV. In Italia la linea sarà collegata alla stazione di trasformazione esistente di Tarvisio. In Austria è previsto la costruzione di una nuova stazione elettrica nell'area municipale di Arnoldstein, dove sarà collegata alla linea esistente APG 220 kV Obersielach-Lienz e la tensione sarà portata da 220 a 132kV. La linea di interconnessione programmata avrà una potenza nominale di 160 MVA.
4. Il nuovo *interconnector* aumenterà la capacità massima al confine austro-italiano attualmente di 220 MVA.
5. Il costo totale del progetto di investimento ammonta a € [SEGRETO AZIENDALE] inclusi i costi di connessione con la rete nazionale; si ipotizza un periodo di ammortamento di 30 e/o 10 anni. I costi operativi ammontano a € [SEGRETO AZIENDALE] p.a. (anno 0: €[SEGRETO AZIENDALE]). L'investimento sarà finanziato con capitale esterno al [SEGRETO AZIENDALE] % e con capitale proprio al [SEGRETO AZIENDALE] %. Il WACC (costo medio ponderato del capitale) è [SEGRETO AZIENDALE] % (al lordo delle imposte) secondo il piano finanziario. Ulteriori informazioni sono deducibili dalla richiesta di esenzione. I proventi previsti delle aste realizzabili sono di [SEGRETO AZIENDALE] €/MWh nei primi 5 anni, di [SEGRETO AZIENDALE] €/MWh nei successivi 5 anni e di [SEGRETO AZIENDALE] €/MWh a partire dall'undicesimo anno.
6. La richiesta di esenzione era accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) Analisi di pivotalità.
 - b) Parere sull'esenzione rilasciato il 25 maggio 2009 dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG).
 - c) Aggiornamento del parere al punto sopra b) rilasciato il 26 luglio 2010 da AEEG.

- d) Parere di Terna rilasciato il 27 febbraio 2009.
 - e) Lettera di E-Control sui termini e le condizioni dell'esenzione.
 - f) Piano economico-finanziario preparato a giugno del 2009.
 - g) Valutazione (di seguito "fairness opinion") del Professor Gatti sul rischio economico della merchant line Tarvisio-Arnoldstein.
7. Nel seguito quando si parla di "business plan" è da intendersi esclusivamente il "Piano economico-finanziario del giugno del 2009" secondo l'allegato "f".
8. La decisione di esenzione notificata dal Ministero alla Commissione stabilisce che:
- a) Il richiedente è esente per la linea di interconnessione Arnoldstein-Tarvisio dagli obblighi che prevedono il diritto di accesso dei terzi, come disposto dall'articolo 7 del Regolamento:
 - a.1. L'esenzione è concessa al 100% del valore di capacità di trasporto commerciale comunicato da Terna e pari, per i primi 5 anni, a [SEGRETO AZIENDALE] MW nelle ore di picco invernali, [SEGRETO AZIENDALE] MW nelle ore fuori picco invernali, [SEGRETO AZIENDALE] MW nelle ore di picco estive e [SEGRETO AZIENDALE] MW nelle ore fuori picco estive
 - a.2. L'esenzione è concessa per un periodo non superiore ai 16 anni.
 - b) L'esenzione è concessa alle seguenti ulteriori condizioni:
 - b.1. La durata del periodo di esenzione al punto a) potrà essere ridotta a seguito di un'analisi economica da svolgersi annualmente da parte dei regolatori italiano ed austriaco, a partire dall'ottavo anno di esercizio, che, sulla base del piano d'investimento presentato ai fini della richiesta di esenzione stabilisca se i ricavi ottenuti e i costi di accesso alla rete effettivamente sostenuti consentono un recupero anticipato del capitale investito e pertanto una riduzione del periodo di esenzione;
 - b.2. A seguito di un incremento della capacità resa disponibile dalla linea, il richiedente potrà, anche durante i primi 5 anni di esercizio, presentare una nuova istanza per l'aumento della capacità oggetto di esenzione;
 - b.3. Al fine di armonizzare le procedure di esenzione con quanto previsto dall'Autorità di regolazione austriaca, una quota pari al 50% della capacità esentata di cui al punto a) dovrà essere inclusa nelle procedure di assegnazione della totale capacità di trasporto con la frontiera austriaca, riconoscendo l'esenzione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6, del regolamento 1228/2003;
 - b.4. Al restante 50% della capacità commerciale oggetto di esenzione è riconosciuta un'esenzione dal diritto di accesso di terzi riservando l'accesso al richiedente secondo quanto previsto all'articolo 4 del decreto 21 ottobre

2005; specificando comunque che l'eventuale capacità non utilizzata dalle richiedenti sarà messa a disposizione del mercato;

- b.5. Al termine del periodo di esenzione la proprietà della porzione di rete oggetto di esenzione ricadente in territorio italiano dovrà essere ceduta a Terna S.p.A., la quale dovrà pagare un prezzo d'acquisto non superiore al valore di libro dei beni trasferiti nell'anno in cui viene perfezionata la cessione, come risultante dal piano dell'investimento allegato alla richiesta preso a riferimento per determinare la durata di esenzione;
- c) Il richiedente dovrà richiedere a Terna S.p.A. l'inclusione della linea di interconnessione nella rete di trasmissione elettrica nazionale degli elettrodotti e stipulare con lo stesso gestore una convenzione per disciplinare la relativa attività di esercizio e di manutenzione in conformità con la convenzione tipo approvata con D.M. 22 dicembre 2000.
- d) All'esenzione si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.M. 21 ottobre 2005.

II. Analisi della Commissione

9. La Commissione ha esaminato i documenti consegnati ed è arrivata alla conclusione che l'esenzione deve essere modificata sulla base della seguente analisi.

Articolo 7(2) del Regolamento: *In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata.*

10. La Commissione considera appropriata l'applicazione prevista in via eccezionale dell'Articolo 7 del Regolamento ad un interconnector a corrente alternata.
11. È da tempo riconosciuta la necessità di aumentare la capacità di trasporto degli interconnector fra l'Italia e i paesi vicini. Nel 2001 uno studio condotto per la Commissione¹ concludeva: *"Al confine italiano, il valore economico della capacità di trasmissione è stato identificato come significativamente elevato, e la densità della rete appare chiaramente inferiore al confine che all'interno dei paesi confinanti"*.
12. Anche il piano decennale di sviluppo pubblicato da ENTSO-E e redatto sulla base dei criteri definiti nell'articolo 8(10) del Regolamento 714/2009 evidenzia che *"Un ulteriore aumento della capacità transfrontaliera attraverso le Alpi sarebbe necessario per migliorare la sicurezza e affidabilità del sistema e per diminuire le barriere agli scambi commerciali considerando l'evoluzione del parco di generazione in Europa. Un capace corridoio di trasmissione in Europa centrale tra il nord e il sud permetterebbe anche una migliore integrazione delle fonti di energia intermittenti combinando la produzione elettrica eolica nell'area settentrionale con il pompaggio nelle Alpi, permettendo quindi di raggiungere un vero bilanciamento energetico in Europa centrale."*
13. Il piano comunitario di sviluppo della rete identifica diversi progetti al confine nord italiano, inclusa la frontiera italo-austriaca, necessari per aumentare la capacità nette di trasporto. In termini generali ci si aspetterebbe che gli investimenti necessari per aumentare la capacità di trasporto siano effettuati all'interno del sistema regolato dai gestori di rete nazionali. Questi progetti saranno realizzati nel medio periodo piuttosto che nel breve anche perché le reti nazionali italiana ed austriaca devono essere preventivamente potenziate.
14. La Commissione considera il progetto presentato come aggiuntivo ai progetti pianificati dai gestori di rete nazionali, i cui costi e rischi possono essere usati come base per il calcolo dei costi e rischi normali.

¹ "Analysis of Electricity Network Capacities and Identification of Congestion" - Institute of Power Systems and Power Economics (IAEW) of Aachen University of Technology (RWTH Aachen) - CONSENTEC Consulting für Energiewirtschaft und -technik GmbH.

15. Per quel che riguarda i costi, la sezione 8 della "*Fairness opinion*" consegnata dal richiedente sostiene che: "*i costi per unità trasportata (cioè a MWh) sono [SEGRETO AZIENDALE].*"
16. In aggiunta a costi particolarmente elevati, che sono il risultato, almeno in parte, delle peculiari circostanze locali, ci devono anche essere rischi particolarmente elevati che normalmente non interessano l'espansione della rete altrimenti pianificata. Un grado elevato di incertezza legato alla disponibilità commerciale dell'interconnessione può presentare tale rischio.
17. Inoltre la capacità effettivamente disponibile deve essere determinata in base alle istruzioni fornite dai gestori di rete interconnessi, APG e Terna, poiché il richiedente non ha accesso alle informazioni, in particolare a quelle relative ai flussi, per calcolare quanta capacità può effettivamente essere resa disponibile. La capacità effettivamente disponibile sarà influenzata soprattutto da fattori come l'utilizzo dei sistemi ad alta tensione in Austria e Italia. Quindi c'è un rischio maggiore di *stranded costs* dovuti all'investimento.
18. L'effetto di questa incertezza è descritto nella sezione 2 dalla "*fairness opinion*" allegata all'esenzione, dove i consulenti citano il documento di Terna che descrive le condizioni critiche della rete nazionale nell'area Nord-est in Italia. La particolare forma di incertezza che il richiedente si trova a dover affrontare risulta chiaramente nel business plan dove una linea con una capacità fisica di 160 MW sarebbe utilizzata a una capacità commerciale fra i 60 e 85 MW per alcuni anni, fino a quando le reti nazionali non saranno potenziate.
19. La Commissione considera il rischio associato a questo interconnector particolarmente elevato, in quanto in misura significativa riguarda un progetto avanzato, il cui successo dipende dall'espansione dei sistemi interconnessi che non sono legati all'investimento stesso. Questo è dovuto alla particolare situazione dello stato complessivo della rete alla frontiera italo-austriaca. Gli investimenti colà necessari, che avrebbero essere effettuati dai gestori delle reti non sono stati fino ad ora realizzati.

Articolo 7(1)b del Regolamento: il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione.

20. La "*fairness opinion*" allegata alla decisione di esenzione individua un rischio particolare legato al futuro andamento dei differenziali di prezzo fra l'Italia e l'Europa nord-occidentale. La Commissione solo in parte considera che il rischio associato a quest'investimento sia così elevato, che non sarebbe possibile realizzarlo senza l'esenzione.
21. L'esenzione del Ministero per l'uso dei proventi delle aste è appropriato. Non sarebbe possibile altrimenti per i richiedenti intraprendere l'investimento. Qualora al richiedente venisse richiesto di applicare le restrizioni nell'uso dei proventi ci sarebbe il pericolo che l'investimento non venga ammortizzato entro 7-16 anni. Dopo questo periodo, come previsto dalla decisione del Ministero, nessun ulteriore ammortamento sarà ammesso.
22. D'altra parte dall'analisi del rischio che supporta la decisione del Ministero non è chiaro perché un'esenzione del 50% dal diritto di accesso dei terzi sia necessaria

per ridurre il rischio. Secondo la Commissione i proventi attesi dalle aste per la capacità dovrebbero essere sufficienti per affrontare ragionevolmente il rischio associato all'investimento.

23. Da un punto di vista finanziario non vi è alcuna differenza per il richiedente fra l'aver accesso prioritario al 50% della capacità e il metterlo all'asta insieme al restante 50%, poiché i proventi delle aste in linea di massima eguaglieranno la differenza di prezzo fra i mercati italiano e austriaco. Tale differenza di prezzo sarebbe il profitto che il richiedente potrebbe ottenere utilizzando l'interconnettore per commercializzare la medesima elettricità.
24. La messa a disposizione della capacità sul mercato secondario, che la società richiedente dovrebbe porre in essere in caso di mancato diretto utilizzo della capacità, non condurrebbe ad un diverso risultato. Anche in tali circostanze i proventi sarebbero equivalenti a quelli ricavati sul mercato primario.
25. La Commissione non è al corrente di ulteriori motivi economici riguardo la necessità di ridurre il rischio mediante una riserva prioritaria della capacità. In particolare non vi è alcuna prova presentata dalla società richiedente che possa generare elettricità a prezzi più bassi di quelli di mercato.
26. Soprattutto bisogna tenere in mente che una riserva della capacità primaria è in contraddizione con il principio basilare del mercato interno dell'accesso libero e non discriminatorio, e che può quindi essere approvato soltanto in casi speciali. Fintanto che approcci meno distorsivi alla configurazione o all'applicazione delle tariffe sono sufficienti per minimizzare il rischio un'esenzione regolatoria non dovrebbe spingersi oltre verso approcci che non incrementino la concorrenza.
27. Pertanto la Commissione conclude che un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi nel senso di una riserva prioritaria non sia necessaria per ridurre il rischio associato all'investimento.
28. Inoltre la Commissione considera problematica, tanto giuridicamente che economicamente, qualsivoglia allocazione di capacità al di fuori del quadro previsto dalla legislazione. La Commissione è pertanto dell'avviso che l'allocazione della capacità debba essere effettuata secondo le procedure generali, e in particolare la procedura descritta al punto 3 dell'allegato al Regolamento, così come le procedure applicabili inclusi i possibili codici di rete, mediante partecipazione a metodi comuni e di gestione coordinata delle congestioni ed in una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno.
29. Le esenzioni dovrebbero facilitare la costruzione di nuove infrastrutture che non sarebbero altrimenti realizzate; esse non sono concesse nell'interesse dei promotori dei progetti. L'infrastruttura deve incrementare la concorrenza - pertanto è importante che l'esenzione non renda più difficili altri potenziali investimenti; ciò significa che i progetti devono essere completati rapidamente. È appropriato un periodo di cinque anni per l'inizio dell'operatività di questo interconnector.

Articolo 7(1)a del Regolamento: gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica.

30. La Commissione condivide l'opinione del Ministero che l'investimento pianificato incrementi la concorrenza, poiché la società richiedente e le società da essa controllate sono attive sul mercato all'ingrosso dell'elettricità in misura trascurabile. In relazione alla loro limitata capacità di generazione esse non esercitano alcun significativo potere di mercato.

Articolo 7(1)f del Regolamento: l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

31. La Commissione è dell'avviso che l'esenzione, se accordata con le ulteriori restrizioni previste nella propria decisione, non vada a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

Articolo 7(1)c del Regolamento: l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato.

32. La Commissione sottintende che l'interconnector sarà costruito, posseduto ed esercito da una persona giuridica che è legalmente distinta dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato.

Articolo 7(1)d del Regolamento: sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector.

33. Inoltre la Commissione concorda con il Ministero riguardo l'analisi che saranno imposte tariffe sugli utenti dell'interconnector.

Articolo 7(1)e del Regolamento: dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector.

34. La Commissione considera che sia stato accertato che nessuna parte del capitale o dei costi di gestione dell'interconnector sia stata recuperata per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector.

III. Conclusioni

35. Sulla base della precedente analisi la Commissione è dell'opinione che l'esenzione concessa dal Ministero debba essere emendata per essere in linea con i dettami dell'Articolo 7 del Regolamento.
36. Allo scopo di fronteggiare correttamente il rischio inerente all'investimento e di assicurare il rafforzamento della concorrenza e che l'esenzione non vada a detrimento dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica il decreto di esenzione emanato il 9 settembre 2010 deve essere emendato come segue:
37. L'esenzione dal regime di accesso di terzi deve essere ritirata.
38. Come conseguenza l'intera capacità deve essere messa all'asta. Inoltre l'allocazione della capacità deve essere effettuata in linea con la procedura generale, in particolare mediante la partecipazione a metodi comuni coordinati per la gestione delle congestioni e a procedure coordinate attraverso le quali la capacità è assegnata su base annuale, mensile e giornaliera. Il richiedente avrà diritto ai proventi risultanti.
39. Contestualmente viene eliminato l'obbligo per il richiedente di vendere la capacità inutilizzata sul mercato secondario.
40. La Commissione sottintende che qualsiasi ulteriore esenzione per un aumento significativo della capacità ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sarà notificata alla Commissione stessa secondo la procedura descritta nell'articolo stesso.
41. Qualora *l'interconnector* non fosse divenuto operativo dopo 5 anni dall'adozione dell'esenzione, l'esenzione dovrà perdere efficacia, a meno che il Ministero con l'approvazione della Commissione decida che il ritardo sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente.
42. In conformità con l'articolo 7 comma 5 del Regolamento la Commissione richiede al Ministero di emendare la decisione di esenzione entro le 4 settimane e di informarne la Commissione stessa.